

Serena Morelli
***I Giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò:
primi risultati di un'analisi prosopografica***

[A stampa in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle*,
Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome, l'École française de Rome,
l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, l'U. M. R. Telemme et l'Université de Provence, l'Università
degli studi di Napoli "Federico II" (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995), Roma, 1998, pp. 491-517
© dell'autrice – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Nell'ambito di una ricerca che sto conducendo sui sistemi di organizzazione del territorio nella prima età angioina, ho studiato struttura, fisionomia e caratteristiche dell'ufficio di giustizierato e degli addetti ad esso preposti. Sono funzionari dell'amministrazione periferica ai quali con compiti di natura militare, giudiziaria e fiscale veniva affidata la gestione delle province in cui era suddiviso il Regno.

Limitatamente ai giustizieri di Carlo I, proporrò in questa sede solo alcuni degli elementi emersi nel corso di questo studio¹. Per chiarezza anticiperò qui alcuni passaggi della mia relazione che sarà articolata in tre punti: 1) analizzerò la problematica della continuità con il precedente periodo svevo; 2) verificherò orientamenti politici e percorsi professionali dei giustizieri regnicoli; 3) cercherò, infine, di tracciare una tipologia delle carriere per l'intera serie dei giustizieri di Carlo.

1) Il passaggio dalla dinastia sveva a quella angioina e la dinamica dell'arrivo e dell'insediamento di ultramontani nel Mezzogiorno sono problematiche che hanno contraddistinto la storiografia sul periodo angioino fin dal secolo decimonono. In particolare, si è più volte insistito sulla progressiva francesizzazione dell'impianto burocratico perseguita da Carlo I dopo i primi due anni di regno; francesizzazione che culminò nel 1277, anno in cui gli apparati amministrativi di alto livello furono costituiti esclusivamente da personale di provenienza ultramontana². La storiografia ha però anche insistito, e non a torto, sulla continuità delle istituzioni del Regno. Risale a Ruggiero II il primo tentativo di dar vita ad un sistema incentrato sui giustizierati. Questo sistema subì una prima riorganizzazione con Guglielmo II e fu ripreso da Federico II che, con le Costituzioni di Melfi, provvide nel 1231 a definire struttura e competenze dell'ufficio³. La codificazione voluta da Federico II fu accettata in una dichiarata intenzione di continuità da Carlo I e rimase in vigore nelle sue linee generali fino a tutta l'età aragonese, quando, con uno slittamento semantico, il termine è passato a designare, nella tradizione amministrativa del Regno, le province in cui era diviso il Mezzogiorno. A

¹ In questa sede presento parte dei risultati ottenuti in uno studio confluito nella tesi di dottorato dal titolo *Giustizieri e giustizierati nel regno di Napoli in età angioina. Da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Palermo 1994.

² L. Cadier, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou*, Paris 1891 (tr. it. *L'amministrazione della Sicilia angioina*, a cura di F. Giunta, Palermo 1974); P. Durrieu, *Études sur la dynastie angevine de Naples. Le "Liber donationum Caroli primi"*, Roma 1886; G. Galasso, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1992.

³ G. Carcani, *Constitutiones Regum Regni utriusque Siciliae mandante Friderico II Imperatore... et fragmentum quod superest regesti eiusdem Imperatoris*, Neapoli 1786: I,44, I,46, I,48, I,49, I,51, I,52(1), I,52(2), I,53(3), I,53(4), I,55, I,56, I,57(1), I,57(1-2), I,58, I,90, I,95(1-2). Sul giustizierato in età normanno-sveva v. : P. Colliva, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del regno di Sicilia al tempo di Federico II*, Milano 1964; M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Varese 1966; J. M. Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, pp. 71-122 in *Potere, società e popolo nell'età sveva*, "Centro di studi normanno-svevi, Università degli studi di Bari", atti 6, Bari 1985; E. Mazzaresse Fardella, *La struttura amministrativa del regno normanno*, in *Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna*, Palermo 1973, pp. 213-24; Idem, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966; T. Pedio, *I giustizierati provinciali del regno di Sicilia nell'età federiciana*, in *Atti delle quarte giornate federiciane*, Oria 29-30 ottobre 1977, Bari 1980; Idem, *I giustizierati del regno di Napoli attraverso i registri angioini. La Basilicata*, in "Archivio storico Pugliese", XIX (1966).

Federico risale infatti anche la prima territorializzazione dell'ufficio: l'imperatore nel definire le competenze stabilì le estensioni geografiche dei giustizierati che, eccezion fatta per una naturale fluidità dei confini ed alcune suddivisioni posteriori e in alcuni casi temporanee, rimasero le stesse fino a tutta l'età moderna, coincidendo appunto con le province del Regno.

Ma allora, posta questa continuità istituzionale, è lecito domandarsi come mai proprio Carlo decise di dare avvio ad una spiccata francesizzazione così come ci viene tradizionalmente riferito dalla storiografia? È possibile che il disegno politico di Carlo prevedesse l'inesorabile sostituzione di un ceto eminente e amministrativo autoctono con un gruppo di fedeli giunti d'Oltralpe? E quale fu, in ogni caso, la capacità per così dire di "resistenza" mostrata dai regnicoli in un simile contesto interpretativo? Non è questa la sede per esaminare a fondo il problema. Ma alcune informazioni numeriche ottenute dallo spoglio delle cronotassi possono fornire qualche spunto di riflessione.

Sarà necessario però prima descrivere struttura e attribuzioni dell'ufficio. Sorvolerò sulle peculiarità geomorfologiche, sociali ed economiche dei giustizierati che necessiteranno di circostanziati studi locali, per ricordare brevemente le competenze attribuite nelle *Constitutiones* all'intera magistratura presa in esame. All'arrivo di Carlo ognuna delle 11 province in cui è suddiviso il Regno viene assegnata ad un giustiziere⁴. A questi è affidato il compito di amministrare fino *ad remota loca* la giustizia criminale. Le inchieste sono il mezzo attraverso cui essi dovevano intervenire: inchieste generali, perlustrazioni almeno annuali sul territorio; inchieste speciali, su mandato regio e finalizzate a scopi ben precisi; inchieste ordinarie, promosse da denunce; e inchieste *ex officio*, avviate per volontà degli stessi ufficiali.

È attraverso questo sistema procedurale che i giustizieri governavano le province anche sotto il profilo più genericamente amministrativo. Per quanto concerne il fisco, avevano il compito di fornire le informazioni sul numero dei fuochi da tassare; sollecitare l'elezione di tassatori e collettori; nominare gli *executores* addetti alla consegna del denaro tassato; inviare le somme introitate alla Camera una volta superate le 300 once; redigere i quaderni di entrate ed uscite da inviare ai maestri razionali. A partire dal 1278 essi controllavano anche che nelle università si procedesse correttamente alla stesura dell'apprezzo⁵. Ai giustizieri era in sostanza delegato il compito di rendere efficiente il sistema di tassazione diretta, particolarmente importante per una finanza di guerra come fu quella del primo re angioino assediato da nemici esterni ed interni al Regno ed impegnato in una articolata campagna

⁴ Il Regno era suddiviso nelle seguenti province: Terra d'Otranto, Capitanata, Terra di Bari, Abruzzo, Principato, Calabria, Basilicata, Val di Crati e Terra Giordana, Terra di Lavoro e Contea di Molise, Sicilia citra e Sicilia ultra. Carlo I, durante i suoi venti anni di governo, volle più volte modificare la geografia amministrativa del Regno sdoppiando alcuni giustizierati. Si trattò di interventi che, in alcuni casi, si risolvettero in un nulla di fatto. Così ad esempio, nel 1284 il re, probabilmente per motivi strategico-militari, sdoppia i giustizierati d'Abruzzo, di Principato e di Terra di Lavoro. Il primo viene diviso in Abruzzo citra e Abruzzo *ultra flumen Piscarie*; è uno sdoppiamento già tentato nel 1273 e rientrato dopo poco (RCA, v. 11, p. 4: reg. LI, 11; RCA, v. 27, p. 477: reg. CXXIII, 19; e anche L. Cadier, *Essai sur l'administration* cit., p. 23). Il giustizierato di Principato, dopo la rimozione di Hebert d'Orleans il 19 luglio 1284, viene diviso in giustizierato di Principato *a Serris Montorii citra*, affidato a Berardo de Scillato, e giustizierato di Principato *a Serris Montorii ultra*, affidato a Berardo de Tufo (RCA, v. 27, p. 457: reg. CXXI, 3; v. anche RCA, v. 27, p. 477: reg. CXXIII, 19; e RCA, v. 27, p. 464: reg. CXXI, 55). Per quanto concerne la Terra di Lavoro, nello stesso giorno, il 19 luglio, con la rimozione dall'incarico di Simon de Maurespect (RCA, v. 27, p. 457: reg. CXXI, 3) vengono creati il giustizierato di Terra di Lavoro *citra flumen Capue*, affidato a Pietro di Galluccio, ed il giustizierato di Terra di Lavoro *ultra flumen Capue*, affidato a Balduino de Supino (RCA, v. 27, p. 477: reg. CXXIII, 19). Nel complesso, il numero di giustizierati è di 11 nel 1266, 12 nel 1273, 10 dopo i Vespri con la perdita dei due giustizierati di Sicilia, e 12 per un breve periodo nel 1284, fino a quando lo sdoppiamento dell'Abruzzo non rientrerà con Gerardo di Parma.

⁵ Il re dà disposizioni Guillaume Brunel, giustiziere di Abruzzo, circa *De forma apprecii in toto Regno tenenda et observanda* e stabilisce che *congregata in unum universitatem dicte terre si proceda alla elezione di due de maioribus et dictioribus, duo de mediocribus et duo de minoribus* che, sotto giuramento, procedano alla stesura dell'apprezzo indicando *secundum quod quilibet eorum possidet habito respectu et consideratione bonorum omnium et singulorum, consideratis quoque familia, famulis de quibus comodum et onus reportet ac industria omni et de aliis de cetero imponendis ad honorem*: R. Trifone, La legislazione angioina, Napoli 1921, p. CXXXIX.

espansionistica nel Mediterraneo⁶. Anche parte dei gravosi compiti di natura militare erano attribuiti ai giustizieri: difendere i confini, perseguire ed arrestare i *proditores*, organizzare le truppe regionali, preparare il materiale bellico, assediare le università che insorgevano contro il governo angioino, far riparare le fortificazioni.

I giustizieri ricoprivano in sostanza quel gravoso compito di pacificazione del territorio che Romualdo Salernitano nel suo *Chronicon* aveva ricordato essere l'obiettivo di Ruggero II allorché *pro conservanda pace, instituit, appunto, camerarios et iusticiarios*⁷.

Come si è detto, Carlo I all'arrivo nel Regno, conservò l'impianto normanno-svevo. Infatti, sia il primo organico intervento personale del sovrano angioino nella sistemazione del giustizierato voluto con i capitoli del 15 maggio 1272; sia i successivi rilevanti interventi legislativi, le Ordinanze del 1282 e, poi, i Capitoli di San Martino non apportarono mutamenti sostanziali all'organizzazione del Regno e dell'ufficio. Nei capitoli del 1272, erroneamente datati dal Cadier al gennaio 1277, inviati ad Alaimo de Lentini, giustiziere di Principato, a Nicola de Riso, giustiziere di Terra di Bari, a Matteo Rogerio di Salerno, giustiziere di Calabria⁸, il re, senza scardinare il complesso sistema provinciale ordinato da Federico II, mise ordine soprattutto nel sistema di tassazione diretta⁹. Le Ordinanze ed i Capitoli di San Martino sono invece atti legislativi che, *pro reformatione regni ac eius statu pacifico*, mirano ad una più generale riorganizzazione dei rapporti tra corona, feudalità, clero e università. All'interno di questo complesso *corpus* legislativo, le norme inerenti ai giustizieri sono volte a disciplinare, circostanziare e porre dei limiti al potere degli ufficiali, con l'obiettivo, esplicito, di porre un freno alle diffuse malversazioni. Essi subiscono così soltanto un ridimensionamento dei propri poteri che non trasforma la natura dell'ufficio ed i compiti cui erano preposti¹⁰.

⁶ Cfr. G. M. Monti, *I domini angioini oltre l'Italia e il Levante mediterraneo* in Idem, *Nuovi studi angioini*, Trani 1937, p. 127-62; N. Housley, *The italian crusades. The papal-angevin alliance and the crusades against christian lay buers (1254-1343)*, Oxford 1982.

⁷ Romualdus Salernitanus, *Chronicon* ed. C. A. Garufi, Città di Castello 1935, p. 226.

⁸ I capitoli sono conservati in C. Carucci, *Codice diplomatico salernitano del sec. XIII*, 3 voll., Salerno 1950, (d'ora in avanti CDS), 1, pp. 486 s. e ne *I Registri della Cancelleria angioina* ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani (d'ora in avanti RCA), voll. I-XLII, Napoli 1950-1995, v. 8, pp. 268-74: reg. XXXVIII, 2. Gli stessi capitoli sono inviati ai giustizieri nel 1277 e sono stati raccolti da R. Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. 50-8 con la data 22 gennaio 1277 e C. Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico*, Napoli 1878, I, pp. 125-30 dove la data è il 23 gennaio 1277 (ora in RCA, v. 14, p. 123-29: reg. LXXVI, n. 24). Ai capitoli del 1277 si è sempre riferita la letteratura (v. ad esempio L. Cadier, *Essai sur l'administration* cit., pp. 64 s.) che ha individuato in quell'anno un momento di svolta nella politica di Carlo.

⁹ Una prima, fondamentale, puntualizzazione sulle caratteristiche del sistema di prelievo fiscale in età angioina, in chiave di comparazione con il sistema contributivo creato da Alfonso d'Aragona, sta in M. Del Treppo, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV, Roma 1986, pp. 89,201, v. pp. 110-6: l'autore dimostra gli errori di valutazione nei quali è incorsa spesso la storiografia, anche la più avvertita storiografia illuministica, soprattutto a causa della ricorrente confusione fatta tra il procedimento della numerazione dei fuochi e quello dell'apprezzo cittadino. Dalle norme stabilite nel 1272 sembrerebbe che Carlo non fosse interessato né a comprendere la reale capacità contributiva dei sudditi, né ad assicurare una equa ripartizione del carico fiscale all'interno delle università. Non è di questa opinione G. Pardi, *I registri angioini e la popolazione calabrese del 1276* in "Archivio storico delle province napoletane" (d'ora in avanti ASPN), n. s. XLVI (1921) pp. 27-60, secondo il quale ad un sistema strettamente numerico stabilito da Carlo I fece seguito, con i successivi re, un sistema di prelievo fiscale che associava il criterio numerico della popolazione e quello della capacità contributiva di ogni singola comunità. Secondo P. Durrieu, *Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles Ier*, 2 t., Paris 1887, t. 1, p. 88-9, anche per calcolare il totale delle somme da richiedere si ricorreva ai giustizieri. Come si sa, la problematica della fiscalità angioina è collegata alle interpretazioni che spesso si sono date sulla guerra del Vespro, cfr.: E. Leonard, *Gli Angioini di Napoli* cit., p. 47 e p. 99; più in generale sono indicate nuove direttrici di ricerca, anche a tale proposito, da: V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963; Idem, *La Sicilia dopo il Vespro*, in *Atti IX Congresso di storia della Corona d'Aragona*, Palermo 1984, I, pp. 55-81; S. Tramontana, *Gli anni del Vespro*, Bari 1989, pp. 40 s. e F. Giunta, *La questione del Vespro dopo Amari in Medioevo e medievisti. Note di storiografia*, Caltanissetta-Roma 1971, pp. 270-97; H. Bresc, *1282: classes sociales et révolution nationale*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro. XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona*, I, *Relazioni*, Palermo 1983; II-IV *Comunicazioni*, Palermo 1983-84, II, pp. 241-58; S. Runciman, *The Sicilian Vespers. A history of the mediterranean world in the later thirteenth century*, Cambridge 1958 (tr. it. *I Vespri siciliani*, Bari 1971).

¹⁰ I documenti sono raccolti in R. Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. 76-105; e RCA, v. 25, p. 194: (documenti tratti da altre fonti, n. 5). Le disposizioni del 1282 si costituiscono come un elenco di sanzioni, da applicare in caso di

Per quanto concerne invece il reclutamento e la francesizzazione tanto conclamata dalla storiografia, anche una prima sommaria analisi delle cronotassi offre alcuni spunti di riflessione.

Su 132 giustizieri, gli ultramontani impiegati da Carlo I tra il 1266 e il 1284 costituiscono circa il 70 per cento del totale¹¹. Quasi tutti giungono negli anni centrali del primo regno angioino, solo 7 dopo il 1280-81¹². I regnicoli sono invece 31¹³; 5 personaggi provengono dall'Italia centro-settentrionale¹⁴. Lo squilibrio nel rapporto tra regnicoli e ultramontani appare evidente e incontrovertibile. Analizzando con maggiore cautela le fonti si rileva però che gli ultramontani costituiscono spesso presenze effimere. Sono tanti quelli che, impiegati nell'amministrazione periferica per uno due anni, non lasceranno traccia di sé. Dei 30 giustizieri giunti con Carlo, più della metà (ben 21 persone), scompare prima del 1280 e di tutti gli ufficiali ultramontani solo 22 si ritrovano a vario titolo nei registri dell'amministrazione angioina dopo la morte di Carlo I: meno di un quarto del numero iniziale¹⁵.

Considerando invece i tempi dell'impiego dei due gruppi, si osserva che Carlo I si avvale di regnicoli e di ultramontani secondo un andamento oscillante: nei primi due anni di governo il re utilizza numerosi esponenti dei ceti eminenti locali, sono circa 20 i giustizieri regnicoli; la loro presenza nell'amministrazione periferica decresce sensibilmente nei 10 anni centrali del regno di Carlo (1269\70- 1280\81) a vantaggio degli ultramontani, per riprendere consistenza negli ultimi quattro anni, tra il 1280 ed il 1284, quando, come si vedrà più avanti, i regnicoli svolgeranno una funzione di primo piano nell'organizzazione e nella difesa del territorio. Questa maggiore presenza di ufficiali indigeni è solo l'inizio di una tendenza che si svilupperà abbondantemente sotto Carlo II d'Angiò: durante il suo regno gli esponenti di un ceto eminente autoctono saranno di gran lunga la maggioranza.

Per concludere su questo punto si può dunque ipotizzare che l'incremento di ultramontani negli anni centrali del regno di Carlo più che il segno di una politica avversa ai regnicoli, sia l'esito, naturale, di un innesto sociale e amministrativo conseguente all'arrivo nel Regno del re angioino con un seguito da ricompensare. Probabilmente, nel decennio 1269-80, solo fattori contingenti provocarono tale aumento. Certamente, non si può parlare di una radicale chiusura nei confronti dei regnicoli per gli alti gradi dell'amministrazione anche dopo il 1277.

2) Osserviamo ora schieramenti politici e percorsi professionali dei regnicoli impiegati da Carlo I nel giustizierato. Sorvolerò sulle discendenze familiari tanto più che la documentazione frammentaria

inosservanza sia di nuove indicazioni disciplinari, sia di vecchie norme, evidentemente trascurate e riproposte per tali motivi all'attenzione dei funzionari. Vengono così ricordati il divieto di ricevere *esculenta* e *poculenta*, di estorcere compensi durante le composizioni o dalle università, di imporre senza mandato regio le collette, di accettare o fare accettare dai propri sottufficiali denaro, vino o altre merci. Anche i Capitoli di San Martino che, pur essendo opera del vicario nel Regno, costituiscono, per esplicita ammissione del legislatore, la continuazione delle Ordinanze promulgate dal re l'anno precedente si propongono di riorganizzare e ripristinare l'ordine attraverso la creazione di rapporti nuovi con il clero e la feudalità. Sono il più complesso atto legislativo del primo regno angioino e segnano una svolta nella politica di Carlo che, indirettamente, provoca un ridimensionamento nei compiti dei giustizieri.

¹¹ Problemi di spazio non consentono in questa sede di riportare le cronotassi dei giustizieri di Carlo I per le quali si rinvia alle liste redatte da P. Durrieu, *Les archives angevines* cit. , t. 2, pp. 200 s.

¹² I nomi di coloro che arrivano nel Regno dopo il 1280-81 sono stati ricavati dallo spoglio degli RCA e sono i seguenti: U. De Brignoles; T. De Besanzon; B. De Cadenet; H. De Guines; S. De Maurespect; P. Roland; G. De Sosser;

¹³ I regnicoli utilizzati da Carlo nella massima carica dell'amministrazione periferica sono: R. De Aquaviva; A. De Aquino; G. De Collocorvino; G. De Collemedio; G. De Collepetro; T. di Eboli; G. De Fasanella; M. De Fasanella; P. De Fasanella; A. Filangieri di Candida; L. Filangieri di Candida; L. Di Franco di Capua; P. De Galluccio; E. De Gesualdo; B. De Goffredo di Napoli; G. De Grandinato; R. De Guasto; A. De Lentini; G. Mansella di Salerno; G. Di Montefusculo; T. Di Montefusculo; N. De Riso; M. Rogerio di Salerno; T. De Sanseverino; B. Scillato; G. Signulfo; B. De Sorrento; B. De Supino; B. De Tortoreto; B. De Tufo; G. Villano. Incerta la provenienza di B. de Missono; E. De Maffletto; G. De Alzurra. Il Villano, giustiziere in Terra di Lavoro (RCA, v. 1 p. 100: reg. IV, 5) non è inserito nelle cronotassi redatte dal Durrieu.

¹⁴ Sono forestieri i seguenti ufficiali: Giovanni e Pietro de Braida; Tancredi de Scarlino; Ranieri de Buondelmonte; Francesco Larrionis.

¹⁵ Per questo dato si rinvia alle liste di P. Durrieu, *Les archives angevines* cit. , t. 2, pp. 268 ss.

non mi ha consentito ancora di delineare un quadro completo. Mi limiterò a ricordare che nel complesso il reclutamento del gruppo di giustizieri da parte di Carlo avvenne nell'ambito di un ceto feudale e baronale di ascendenze spesso normanne e che solo i De Rogerio, vicinissimi agli ambienti pontifici, i De Riso e Siginolfo sono di origini recenti e cittadine.

Per quanto concerne il loro orientamento politico le fonti invece sono estremamente eloquenti ed indicative. È illuminante a tale riguardo il *liber inquisitionum*¹⁶. Si tratta di un documento dell'epoca di Carlo I in cui sono registrate le restituzioni di beni a coloro che, caduti in disgrazia presso la monarchia sveva, ne erano stati defraudati a vantaggio dei seguaci di parte ghibellina. Nel *Libro* i giustizieri di Carlo possono essere suddivisi in due gruppi: i traditori di Federico a Capaccio nel 1246 (Sanseverino, Fasanella); e quelli che furono accusati di infedeltà da Manfredi (Montefusco, Gesualdo, Scillato). Lo schierarsi di queste famiglie contro l'imperatore ed i suoi discendenti mostra, come spesso si è rilevato, quanto fossero ambigui e controversi i rapporti tra la feudalità regnicola e la monarchia sveva¹⁷. La storia successiva di queste famiglie, il ruolo che esse ricopriranno sotto il regno di Carlo mostrano anche, se ci si allontana da un'ottica che privilegia la monarchia, il vigore e la vitalità di un ceto eminente regnicolo che sopravvisse all'avvicinarsi delle dinastie nel Mezzogiorno¹⁸. A tale riguardo sono emblematiche le vicende dei Fasanella e dei Sanseverino. È noto che la congiura di Capaccio (1246) segnò una svolta nel regno di Federico. Ad essa infatti parteciparono personaggi ai quali l'imperatore aveva accordato privilegi e fiducia e che avevano ricevuto incarichi di grande prestigio e responsabilità¹⁹. Sventata la congiura, i pochi superstiti sopravvissuti all'eccidio e alla vendetta dell'imperatore (che trattò i congiurati, colpevoli di lesa maestà, come parricidi²⁰), costretti alla fuga, giurarono fedeltà al Papa e all'Angioino e si mobilitarono per la sua vittoria. Questi, giunto nel Regno, provvide a ricompensarli della fedeltà manifestata e, in alcuni casi, li utilizzò nell'amministrazione.

Il più celebre tra i congiurati scampati a Capaccio fu Pandolfo Fasanella. Nel 1239-40 a lui fu affidata la magistratura di capitano generale in Toscana *ut pacem in eadem provincia specialiter studeat*

¹⁶ *Libro inquisitionum regis Caroli primi pro feudatariis regni*, pubblicato da B. Capasso, *Historia diplomatica Regni Siciliae* pp. 345-55 ed ora in RCA, v. 2 pp. 271-77: reg. XI.

¹⁷ Del rapporto dialettico tra Federico II e la feudalità ha parlato S. Tramontana, *La monarchia normanna e sveva*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, III *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino 1983, pp. 436-810; v. anche A. Nitschke, *La posizione della nobiltà nelle leggi siciliane di Federico II*, in "Arch. Stor. Pugliese" 13 (1960), p. 61 s.; E. Mazzaresse Fardella, *Federico II e la crisi del "Regnum"*, in *Il "liber augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Bologna 1987, pp. 473-83; N. Kamp, *Die sizilischen Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs II als Problem der Sozialgeschichte*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 62 (1982), pp. 119-42. Sulla politica di Manfredi che, a differenza del padre, favorì il decentramento amministrativo ed il radicamento dei baroni e dei feudatari in zone dove questi possedevano ampi privilegi: E. Pispisa, *Il regno di Manfredi*, Messina 1991.

¹⁸ Sulla robustezza di un ceto amministrativo regnicolo ha insistito di recente: M. Del Treppo, *Tra miti e ricerca storica*, in *Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità culturale del Mezzogiorno*, Napoli 1989, pp. 11-28, v. in particolare p. 24 dove ricorda la «grande forza propulsiva» della *regia curia*.

¹⁹ E. Winkelmann, *Acta Imperii inedita seculi XIII*, 2 voll., Innsbruck 1880-85 (d'ora in avanti AI), 2, p. 54.; e AI 1, pp. 570-71. Per la congiura di Capaccio cfr. E. Kantorowicz, *Kaiser Friedrich der Zweite*, Berlin 1927 (tr. it. *Federico II imperatore*, Milano 1981 cit., p. 638 s.); e l'appendice nove "Note alla congiura dell'anno 1246" pp. 740-42 che fornisce dettagliate informazioni su coloro che aderirono alla congiura. Sulla presa di Capaccio: J. -L. A. Huillard-Breholles, *Historia diplomatica Friderici II*, t. 7 in 11 voll., Paris 1852-1861 (d'ora in avanti HB), 6, p. 439. Cfr. anche N. Kamp, *Die sizilischen Verwaltungsreformen* cit. il quale propone una ripartizione del regno di Federico in 4 periodi, recentemente ripresa da E. Mazzaresse Fardella, *Federico II e la crisi del "Regnum"* cit., a partire dalle riforme amministrative: il primo periodo inizia nel 1220-21 con le riforme volte a combattere l'anarchia feudale; il secondo prende l'avvio nel 1231-32 anno delle Costituzioni di Melfi; il terzo si apre con il 1239-40 e vede i tentativi di esportare le strutture del *Regnum* nell'Italia centro-settentrionale; il quarto ha inizio proprio nel 1246-47 e si contraddistingue per i tentativi volti a conciliare "legislazione e realtà dell'amministrazione".

²⁰ HB, 6, p. 438 e P. Collenuccio, *Compendio delle istorie del regno di Napoli*, t. I, libro IV, a cura di A. Saviotti, Bari 1929; E. Kantorowicz, *Federico II* cit., p. 639.

*procurare*²¹. Addetto al controllo della regione Pandolfo costituì il perno della politica offensiva e militare di Federico II²². La sua attività continuò fino a quando l'imperatore decise di sostituirlo con Federico d'Antiochia, nominato luogotenente generale della Toscana e podestà di Firenze nel febbraio 1246. Non sappiamo se la sostituzione di Pandolfo fu causata dai sospetti che si andavano addensando su di lui. È certo però che poche settimane più tardi Pandolfo cospirò contro Federico insieme con altri seguaci del partito della Chiesa, con una parte dei guelfi e, soprattutto, con numerosi nobili e feudatari regnicoli. Le fonti mostrano che alcuni membri della sua famiglia, impiegati o non nell'amministrazione federiciana (un fratello di Pandolfo, Riccardo, fu anche giustiziere di Principato e Terra Beneventana nel 1241), furono coinvolti nella congiura e costretti all'esilio²³. Ritornato con Carlo, Pandolfo iniziò un rapporto di collaborazione con il sovrano che solo con la morte si sarebbe interrotto.

La seconda grande famiglia di ribelli a Federico impiegata da Carlo nel giustizierato fu quella dei Sanseverino. Conti di Marsico, appartenevano alla feudalità regnicola più in vista e più influente²⁴, pur non essendo mai entrati nell'amministrazione sveva. Presente a Roma nel 1220 all'incoronazione di Federico II e di Costanza, Iacobo Sanseverino rappresentò in realtà la parte dell'aristocrazia regnicola avversa alla politica dell'imperatore. Della sua storia e di quella dei suoi successori ci informa il *Liber*: il castello di Sanseverino e i suoi casali appartenevano alla famiglia prima ancora del tempo in cui visse Iacobo. Questi fu imprigionato insieme con coloro che si erano rifiutati di seguire Federico in Sicilia per combattere contro i saraceni e le sue terre furono confiscate fino al ritorno dell'imperatore. Ma, una volta liberato, Iacobo fu mandato *ad partes ultramarinas* dove morì senza lasciare figli legittimi. Il *castrum Sancti Severini* passò allora a Tommaso Sanseverino, fratello di Iacobo, che permutò la *terram Sancti Severini e Roccam Cilenti cum Comitatu Marsici, quem habuit ab Imperatore*²⁵. Nel 1246, per aver partecipato alla congiura, fu ucciso con il figlio Guglielmo e i suoi beni furono devoluti alla Curia. Riuscì a riappropriarsene il fratello di Guglielmo, Rogerio, che, esiliato dal Regno nel 1246, vi ritornò con papa Innocenzo IV, per fuggire di nuovo, quando Manfredi catturò alcuni baroni di Principato. Con l'arrivo di Carlo I, a Rogerio, di nuovo nel Regno, furono restituiti il castello di Sanseverino e i suoi casali. In questa occasione egli ricevette anche *castrum Atani*, Sala (che il padre Tommaso aveva avuto in castellania), *Dianum* e la *Rocca Cilenti*²⁶. All'inizio dell'età angioina, Rogerio Sanseverino possedeva un vastissimo patrimonio; fu la base di un potere territoriale che divenne sempre più ampio e dal quale, come si vedrà, la famiglia partì per ricoprire incarichi di grande responsabilità²⁷.

²¹ HB, 5-II, p. 650-51: il documento, di grande interesse, consente di analizzare le competenze che il capitano generale aveva in Toscana; competenze assai simili a quelle dei giustizieri regnicoli.

²² Sull'attività di Pandolfo in Toscana HB, 5, p. 118; HB, 5-II, p. 693 e R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, II, *Guelfi e ghibellini*, parte I. *Lotte sveve*, Firenze 1956. Cap. V "Pandolfo Fasanella, re Enzo e Federico d'Antiochia", pp. 345-534. In particolare si vedano le pagine 347 ss. e 400. V. anche O. Guyotjeannin, *I podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, Palermo 1994, pp. 115-28 e V. D'Alessandro, *Ceti dirigenti e forze sociali*, in "Archivio Storico Siciliano", in corso di stampa. Secondo il Davidsohn Pandolfo fu tra i primi signori dell'Italia meridionale "che nel corso di un secolo, occupando un alto grado, interferirono in circostanze varie nei destini della Toscana e di Firenze"; con la sua nomina in Toscana ebbe inizio il tentativo di esportare fuori del Regno le strutture amministrative del Mezzogiorno, sull'argomento cfr. N. Kamp, *Die sizilischen Verwaltungsreformen* cit.

²³ AI, 1, p. 666; E. Kantorowicz, *Federico II* cit., ricorda sei esponenti della famiglia: Pandolfo, Riccardo, Gilberto, Roberto, Matteo, Tommaso. Cfr.: HB, 5-I, p. 616; HB, 5-II, p. 973; HB, 6, pp. 434 s; sulle vicende dei Fasanella e sulla storia dell'insediamento di Sant'Angelo a Fasanella v. L. Kalby, *Il feudo di Sant'Angelo a Fasanella*, Salerno 1991; v. anche F. Della Marra, *Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, e non comprese nei seggi di Napoli, imparentate con la casa Della Marra*, Napoli 1641 (fatto stampare dal Tutini), pp. 151-55 e Prignano, *De familiis Salerni*, 2 t., Ms. Biblioteca Angelica di Roma. Per le restituzioni dei beni ai Fasanella si veda il già ricordato *Liber inquisitionum* (RCA, v. 2, p. 273: reg. XI).

²⁴ Le storie delle due famiglie si intrecciano: i beni della famiglia Fasanella, in seguito alla morte senza eredi legittimi dell'ultimo discendente, furono inglobati dai vicini Sanseverino nel 1283-84 (RCA, v. 27, p. 68: reg. CXV, 439).

²⁵ *Liber inquisitionum* cit.

²⁶ RCA, v. 2, pp. 272 s.: reg. XI.

²⁷ Una recente ricostruzione sui Sanseverino, corredata di alberi genealogici, si ha in S. Pollastri, *Une famille de l'aristocratie napolitaine sous les souverains angevins: les Sanseverino (1270-1420)*, in "Melanges de l'École Française de

Accanto ai nomi di coloro che furono costretti all'esilio in seguito ai fatti di Capaccio nel 1246, troviamo nel *Liber* un gruppo di persone che scelse di parteggiare per la causa guelfa durante il periodo di grande instabilità che seguì alla morte di Federico II. Sono i Gesualdo, gli Scillato, i Montefuscolo: i primi due appartenenti, come si è detto, alla feudalità regnicola, gli altri esponenti anche, a vario titolo, dell'amministrazione federiciana²⁸.

Del resto, nel sistema di reclutamento voluto da Carlo, assai più della componente politica, contava l'abitudine di un certo gruppo di persone ad occupare posizioni di comando e di responsabilità. Tra i giustizieri angioini, accanto a questa aristocrazia dai forti connotati filoguelfi, vi sono anche gli esponenti di quella nobiltà cavalleresca, per dirla con Kamp, che si era formata e sviluppata al servizio di Federico²⁹. Il fenomeno si presenta in realtà anche quantitativamente molto significativo. Pur rimandando ad altro contesto l'analisi puntuale e circostanziata delle vicende genealogiche, si può rilevare per i giustizieri di Carlo, anche attraverso un primo rapido spoglio della documentazione sveva, il coinvolgimento di numerosi rappresentanti di famiglie appartenenti all'*entourage* federiciano: i Fasanella; i Montefuscolo; i de Galluccio³⁰; gli Aquaviva³¹; i di Franco³²; i de Guasto³³; gli Eboli³⁴.

A volte il legame con la dinastia precedente è addirittura suggellato dallo stesso ufficio di giustizierato, che in alcune famiglie baronali viene tramandato di padre in figlio.

Un esempio della vitalità di questo ceto eminente regnicolo e della forte capacità di riconversione politica è la storia della famiglia Aquino³⁵. In particolare Tommaso, erede della contea di Acerra³⁶, è valletto dell'imperatore nel 1243, e nel 1248-49 capitano imperiale nel ducato di Spoleto, ma alla morte di Federico cambia radicalmente orientamento e nel 1251 dichiara fedeltà a papa Innocenzo IV; nel 1252 offre i suoi servigi al sempre più potente Corrado; alla morte di Corrado si allea con Manfredi e fida due suoi figli, Atenolfo e Gubitosa, a due figli di Galvano Lancia, Costanza e Galeotto³⁷; subito dopo la battaglia di Benevento si accorda con Carlo, allontana i Lancia dalla famiglia, fa prestiti al re, estende i suoi domini e stabilisce, in definitiva, un rapporto di fiducia con il re che rimane saldissimo fino al 1273, anno in cui muore lasciando erede della contea il figlio Atenolfo.

Limitando l'analisi ancora per un momento ai soli giustizieri regnicoli, da quanto detto emerge un duplice ordine di problemi. Da una parte c'è il programma politico di Carlo che affidava – in una

Rome", *Moyen age* 103 (1991), pp. 237-60; v. anche B. Candida Gonzaga, *Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali d'Italia*, Napoli 1875, pp. 110-27.

²⁸ I Gesualdo, perseguitati da Manfredi che ordinò la cattura di Elia per la fedeltà accordata da questi alla chiesa di Roma, tornarono nel Regno con Carlo; v. E. Pispisa, *Il regno di Manfredi* cit. , pp. 80 s. Cfr. *infra*, più avanti nota 39.

²⁹ N. Kamp, *Politica ecclesiastica e struttura sociale nel regno svevo di Sicilia*, in ASPN XVI, 3a serie (1977), pp. 11-20; E. Kantorowicz, *Federico II* cit. , p. 250 e 283.

³⁰ HB, 2, pp. 694-5 e 697: nel 1226 Rogerio de Galluccio è giustiziere di Terra di Lavoro.

³¹ HB, 5, p. 434: Andrea Aquaviva è giustiziere di Terra d'Otranto nel 1239-40; E. Pispisa, *Il regno di Manfredi* cit. , pp. 78-80 e HB, 5, p. 747. : Berardo di Aquaviva risulta essere giustiziere in Sicilia.

³² HB, 5, p. 437 e AI, 1, p. 674 rigo 7; p. 666 rigo 27 e p. 716 rigo 16: Landolfo di Franco è giustiziere di Bari e Terra d'Otranto tra il 1239 e il 1241.

³³ CDS, 1, p. 258: Rainaldo de Guasto è giustiziere di Principato durante il regno di Manfredi nel 1252.

³⁴ HB, 2, pp. 694-5 e 697; HB, 5, pp. 482-83; l'avo di Tommaso di Eboli, giustiziere di Carlo in Basilicata (RCA, v. 26, p. 47 e 82; reg. CXI,14 e 179; RCA, v. 26, p. 147; reg. CXII, 286) è Pietro di Eboli nominato giustiziere in Terra di Lavoro nel 1266 insieme a Nicola de Cicala, esponente di una delle famiglie più legate all'amministrazione federiciana e coinvolte poi nella congiura di Capaccio. V. anche H. M. Schaller, *Studien zur Briefsammlung des Kardinals Thomas von Capua* in "Deutsches Archiv", 1965, pp. 371-518.

³⁵ Sugli Aquino v. F. Scandone, *Documenti e congetture sulla famiglia e sulla patria di S. Tommaso d'Aquino*, Napoli 1901, Idem, *Appunti biografici su due rimatori della scuola siciliana, Rinaldo e Iacopo di casa Aquino*, Napoli 1897, Idem, *Ricerche novissime sulla scuola poetica siciliana del sec. XIII*, Avellino 1900; v. anche G. Caporale, *Memorie storico-diplomatiche della città di Acerra e dei conti che la tennero in feudo*, Napoli 1889 e Archivio di Stato di Napoli (d'ora in avanti ASN), Sicola, *Nomina de illustrissima progenie de Aquino*, Arm 1 c. 13.

³⁶ S. Borsari, *Aquino, Tommaso d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 3, Roma 1961, p. 678-9.

³⁷ Sulla famiglia Lancia al tempo di Manfredi, v. E. Pispisa, *Il regno di Manfredi* cit. , in particolare alle pp. 55 s.

evidente intenzione di continuità con il precedente periodo – la massima carica dell'amministrazione periferica ai personaggi già impiegati dai sovrani svevi o, comunque, appartenenti ad un ceto eminente regnicolo già vigoroso in epoca federiciana. D'altra parte registriamo una tale continuità familiare nell'amministrazione delle province da lasciare ipotizzare un vero e proprio radicamento di alcune famiglie nel giustizierato; radicamento che sembra quantomeno condizionare il re nei suoi programmi di politica territoriale. Che il rapporto di parentela determinasse talvolta la successione nella gestione degli uffici provinciali da parte dei membri di alcuni lignaggi, e che vi fosse, per così dire, una sorta di "occupazione permanente" dell'ufficio da parte di certe famiglie è una considerazione avvalorata dal passato normanno di alcuni dei lignaggi baronali preposti da Carlo dopo il 1266 al giustizierato. Le fonti ci informano che Elia de Gesualdo, feudatario nel 1183, è regio connestabile e giustiziere³⁸. Egli è il bisnonno dell'omonimo Elia, giustiziere di Carlo I nel 1266 e padre a sua volta di Matteo, giustiziere in Basilicata nel 1303 e di Nicola, capitano di Napoli e ambasciatore³⁹. In questo caso si osserva anche un intreccio tra esercizio del potere giurisdizionale e capacità di organizzare un territorio da un punto di vista difensivo e offensivo che, come vedremo in seguito, è una delle caratteristiche dei giustizieri angioini.

Osserviamo per il momento che i regnicoli, anche quelli entrati tardi nel giustizierato, lungi dal costituire una forza nuova, sono perlopiù una presenza latente, un gruppo di persone a cui Carlo faceva riferimento ogni qualvolta lo ritenesse necessario: per alcuni si possono seguire le vicende già in epoca normanna, per molti anche dopo il 1284. I Gesualdo, i Sanseverino, i Mansella, i Surrento, i de Franco, gli Aquino e gli Aquaviva ricopriranno ruoli di grande prestigio alle corti di Carlo II e di Roberto. Un gruppo di funzionari, dunque, radicati nell'amministrazione e utilizzati da Carlo anche negli "anni neri" del suo regno.

3) Verificheremo ora, attraverso l'analisi dell'intera serie di giustizieri, se regnicoli e ultramonatni giunsero a costituire un ceto amministrativo dalle caratteristiche omogenee e quali furono i criteri che animarono il sistema di reclutamento durante il regno di Carlo I.

³⁸ *Catalogus baronum*, a cura di E. Jamison, Roma 1972, 707, p. 126 e 719-724, pp. 128-9; E. Cuzzo, *Catalogus baronum. Commentario*, Roma 1984, 268 p. 63, 321 p. 75, 702 p. 190, 707 p. 193, 709 p. 196, 717 p. 201, 719-724 p. 203-204.

³⁹ ASN, Sicola, *Repertorium tertium Regis Caroli Secundi*, Arm. 1 c. 3, pp. 262 (1303-04 B), 286 (1304 C), 290 (1304 D), 319 (1304 E); RCA, v. 11, p. 15: reg. LI, 42; per la nomina a giustiziere in Val di Crati: v. 5, p. 167: reg. XVI, 278 e v. 7, p. 287: add. ad reg. XVI, 75; storia della famiglia e del patrimonio: v. 2, p. 276: reg. XI, *Liber inquisitionum*; giustiziere di Principato e T. Beneventana: v. 9, p. 238: reg. XLI, 70; v. 10, p. 184: reg. XLVIII, 702; morte: v. 11, p. 25: reg. LII, 2. Nicola De Gesualdo, figlio di Elia ne eredita i beni (RCA, v. 10, p. 289: add. ad reg. XLVIII, 29 e v. 11, p. 122: reg. LVII, 144; v. 14, p. 165 e 167: reg. LXXVI, 200 e 167), per l'incarico di capitano cfr. RCA, v. 32, p. 29: Carlo II, reg. X, 143; v. 32, p. 218 e 225: reg. XV, 449 e 467; e per quello di giustiziere cfr. RCA, v. 35, p. 141: Carlo II, reg. XXII, 18 e 32, p. 20: reg. X, 106.

Guglielmo e Abelarda

Elia (+1206)

Ruggiero

Roberto

Guglielmo

Goffredo-Sibilia

Maria-Goffredo de Marra

Elia

Nicola Matteo

Roberta

Per comodità di indagine suddividiamo i 132 personaggi in due gruppi: coloro che ricoprono soltanto la carica di giustiziere e coloro che sono utilizzati anche in altri uffici e con altri compiti. Sia gli uni che gli altri, se ultramontani, vengono impiegati dal re appena giunti nel Mezzogiorno, non solo senza aver prima svolto un tirocinio in altre branche dell'amministrazione regnicola di minore importanza, ma spesso senza avere neanche avuto il tempo e l'opportunità di ambientarsi e di conoscere la struttura geografico-amministrativa e sociale del Regno: il loro primo incarico è dunque spesso quello di giustiziere delle province del Regno.

Se si eccettua il provenzale Foulques de Roquefeulle, gli ufficiali, prevalentemente ultramontani, appartenenti a questo primo gruppo ricoprono un ruolo di non grande importanza nella politica territoriale di Carlo⁴⁰. Del secondo gruppo fanno parte 73 giustizieri. La ricerca ha evidenziato una pluralità di carriere e di percorsi individuali e familiari. Emergono però alcune linee di fondo: a) la frattura tra alta e bassa amministrazione, uffici cioè a carattere locale e la cui giurisdizione era poco estesa sul territorio; b) lo scarso impiego di personale dell'amministrazione finanziaria; c) l'assenza di una propedeuticità di percorso tra un ufficio e l'altro: i giustizieri possono cioè essere impiegati prima nell'ufficio della massima carica periferica e ricevere in un secondo momento incarichi di minore importanza; d) l'utilizzazione indifferenziata tanto di regnicoli quanto di ultramontani; e) la frequente commistione con i gangli dell'amministrazione militare.

Per bassa amministrazione si vuole intendere qui tutto l'insieme di ufficiali che hanno compiti prettamente locali, addetti dunque al controllo della vita cittadina (come i baiuli, i giudici) o di aree più estese nel Regno (maestri massari, preposti ai passi e alle foreste, etc.), eccezion fatta per gli incarichi di carattere militare. Si tratta perlopiù di personale dipendente dai giustizieri, i quali, come intermediari tra i nuclei del potere centrale ed i rappresentanti delle periferie, spesso soltanto con funzioni di controllo, intervengono nella gestione di queste magistrature. Per quanto concerne l'ampio settore dell'amministrazione finanziaria, ci si riferisce soprattutto alle secrezie, ai portolanati e, ad un livello più alto, all'ufficio del camerario e alla scrivania di razione. Tra coloro che svolsero un ruolo di rilievo nella politica territoriale di Carlo solo Giovanni Siginulfo e Nicola de Riso legano la propria carriera ad uffici di natura finanziaria. Essi appartengono a famiglie regnicole di recente formazione, di origine cittadina, che fondano la propria ascesa sociale nel Regno proprio sulla presenza attiva e continua nell'amministrazione angioina. Secrezie e portolanati sono gli uffici che li vedono protagonisti: la famiglia Siginolfo intorno alla capitale, la famiglia De Riso in Calabria, in Puglia e in Sicilia⁴¹.

Originario di Napoli, Giovanni Siginulfo compie la propria carriera tutta nel territorio circostante la capitale – Terra di Lavoro, Abruzzo, Principato – e sempre all'interno di uffici di natura finanziaria a carattere locale e distrettuale. Entrato nell'amministrazione nel 1269, vi rimane quasi senza soluzione di continuità fino all'ultimo anno del regno di Carlo: nel 1269 è secreto di Principato e di Terra di

⁴⁰ I nomi di coloro che furono impiegati solo nel giustizierato sono: G. de Alzurra; A. de Aquino; R. de Arenga; T. de Besenzon; R. de Buondelmonte; B. de Cadenet; P. de Chauris; R. Chibaud; G. de Collocorvino; G. de Donnemarie; M. de Dornay; T. di Eboli; M. de Fasanella; G. de Fasanella; G. de Fleury; L. de Franco; B. Galibert; P. de Galluccio; F. de Ganzaran; G. de Gordiano; G. de Grandinato; J. de Gouvion; R. de Guasto; J. de Hanchis; B. Goffredo; G. de Helleville; R. l'Enfant; E. de "Larrionis"; G. de Modellis; P. de Modellis; G. de Moylans; E. de Maffleto; B. de Missono; G. di Montefusculo; T. di Montefusculo; P. de Mores; G. de Porcellet; B. de Porta; H. de Poutrain; S. de Rey; F. de Roquefeulle; P. de Roussy; O. de Rubecourt; A. de Saint Amant; G. de Saint Julien; J. de Saint Remy; R. de Saint Yon; T. de Scarlino; G. de Soummerose; G. de Sosser; G. de Summesot; H. de Souz; P. de Thionville; T. de Tilly; G. de Tarascon; B. de Tortoreto; B. de Tufo; G. de Vaugrignouse; G. de Vernet; G. Villano.

⁴¹ Sulle secrezie e i portolanati in età angioina v. L. Cadier, *Essai sur l'administration* cit. , pp. 23 s. Re Carlo divise il Regno in 4 secrezie: – la secrezia di Principato, Terra di Lavoro e Abruzzo; -la secrezia di Puglia (comprendeva Capitanata, Basilicata, Terra di Bari e Terra d'Otranto); – la secrezia di Calabria; -la secrezia di Sicilia. Per quanto concerne i portolanati il Regno era pure diviso in quattro aree: Terra di Lavoro e Principato; -Puglia e Abruzzi; -Calabria; -Sicilia. Sulle secrezie v. anche N. Kamp, *Von Kammerer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufischen Königreich Sizilien in Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II. 4. Probleme um Friedrich II. Vortrage und Forschungen*, XVI, Sigmaringen 1974, pp. 43-92;

Lavoro⁴²; il 12 giugno 1270 detiene la dogana ed il fundaco di Castellamare con Stefano Sivirino⁴³; nel 1272-73 è ambasciatore del giustiziere di Terra di Lavoro Rainaud de Poncellis insieme con un certo Madio Rubeo⁴⁴; dal 1277 fino al febbraio 1278 è maestro portolano insieme con Angelo Sarnelle di Ravello⁴⁵; nel 1279-80 tiene la gabella di esazione del sale in Principato e Terra di Lavoro⁴⁶; infine, nel 1284, è nominato giustiziere di Terra di Lavoro ultra⁴⁷. Siamo in presenza di una vera e propria ascesa, compiuta a tappe lente nell'amministrazione di Carlo e favorita dalle ingenti risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia. L'ufficio delle secrezie, infatti, era normalmente venduto al maggiore offerente *licitatione et subhastatione premissa*, oppure dato *ad credentiam* a persone idonee e fedeli con l'obbligo di rispondere *de meris et puris juribus et redditibus tantum*, e con facoltà di subconcederlo alle stesse condizioni⁴⁸: evidentemente solo chi possedeva i mezzi economici da investire nell'acquisto dell'ufficio aveva la possibilità di accedervi.

Anche la famiglia De Riso segue un itinerario analogo. Durante il regno di Carlo essa svolge un ruolo di primo piano nelle secrezie e negli uffici di procuratori e portolanati. All'inizio degli anni '70 la famiglia controlla le coste della Calabria, della Puglia e della Sicilia: le zone più a rischio per le incursioni di pirati e nemici in quegli anni. Gli uffici che detiene erano di per sé molto remunerativi e attraverso di essi, del resto, la famiglia poté compiere un'ascesa nell'amministrazione che culminerà poi, sotto il regno di Carlo II, con l'entrata nella feudalità.

Osserviamo le carriere dei fratelli Matteo e Nicola di Messina⁴⁹. Il primo fa la sua prima comparsa nelle fonti come protontino di Messina nel 1269; l'anno successivo è protontino di Sicilia e di Calabria⁵⁰; nel frattempo, in quanto possessore di navi, vero e proprio armatore del tempo, viene impiegato più volte dall'amministrazione di Carlo per incarichi di vario genere (nel 1270 e nel 1273 è tra l'altro, inviato come ambasciatore presso il re di Tunisi a riscuotere il dono consueto che quel re doveva a Carlo in quanto suo vassallo⁵¹); e nel 1278 ottiene invece la secrezia di Sicilia⁵². Il fratello Nicola, invece, giustiziere di Terra di Bari nel 1273, fa il suo ingresso nell'amministrazione come maestro massaro in Sicilia citra tra il 1270 e il 1271⁵³, l'anno dopo si reca come ambasciatore a Tunisi⁵⁴, ottiene la castellania di Rometta in Sicilia⁵⁵ e, subito dopo, nel 1273, come si è detto, il giustizierato di Terra di Bari⁵⁶. Le ultime notizie che si hanno di lui lo danno a Roma dove, aiutato dal maresciallo Giovanni Scillato di Salerno, svolge, tra il 1274 e il 1275, i compiti di vicario di Carlo nella città⁵⁷. Il figlio di Nicola, Enrico, sarà tra il 1279 ed il 1281 secreto di Calabria insieme ad alcuni socii⁵⁸.

⁴² RCA, v. 1, p. 276: reg. VI, 361.

⁴³ RCA, v. 4, pp. 186-7: reg. XIV, 1145.

⁴⁴ RCA, v. 10, p. 273: reg. L, 40.

⁴⁵ RCA, v. 19, pp. 31-2 e 43: reg. LXXXI, 117, 121, 148.

⁴⁶ RCA, v. 23, p. 25: reg. XCIV, 138; v. 27, p. 429: reg. CXX, 411.

⁴⁷ RCA, v. 27, p. 490: reg. CXXIV, 1.

⁴⁸ R. Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. CXXXIV e p. 85 e RCA, v. 25, p. 194: (documenti tratti da altre fonti, n. 5)

⁴⁹ Sui De Riso cfr. B. De Neocastro, *Istoria siciliana*, in *Cronisti e scrittori sincroni napoletani* cit., *passim*.

⁵⁰ RCA, v. 5, pp. 47-8, pp. 102 e 106: reg. XV, 231 e 214, reg. XVI, 6 e 31; v. 6, p. 14, p. 240: reg. XXI, 44, 45 e reg. XXII, 1284; v. 8, p. 67: reg. XXXV, 221. Tiene la carica probabilmente fino al 1274: RCA, v. 13, p. 142: reg. LXX, 439.

⁵¹ RCA, v. 6, p. 240: reg. XXII, 1284; v. 10, p. 190, pp. 213-4, p. 283: reg. XLVIII, 709, reg. XLIX, 1 e 2, add. ad reg. XLVIII, 4.

⁵² RCA, v. 19, p. 122: reg. LXXXII, 89.

⁵³ RCA, v. 6, p. 123: reg. XXII, 593.

⁵⁴ RCA, v. 7, p. 210: reg. XXX, 192.

⁵⁵ RCA, v. 10, pp. 76 e 81: reg. XLVIII, 278 e 307.

⁵⁶ RCA, v. 8, pp. 274 e 278: reg. XXXVIII, 2 e 25.

⁵⁷ RCA, v. 11, pp. 139 e 156: reg. LVII, 241 e 324; v. 12, p. 185: reg. reg. LXXVI, 116; nel 1276 è già morto: RCA, v. 14, p. 41: reg. LXXIII, 200.

⁵⁸ RCA, v. 23, p. 10: reg. XCIII, 58; v. 24, p. 47 e 101: reg. C, 239; v. 25, p. 82: CV, 2. Si segnala anche Riccardo di Messina, protontino di Calabria e di Sicilia e addetto alla riparazione di alcune navi e vascelli a Nicotera: RCA, v. 6, p. 332: reg. XXII, 1766; v. 7, p. 178: reg. XXIX, 41; v. 13, p. 106, p. 139, p. 157-161: reg. LXX, 264, 422, 444 (in alcuni casi risulta protontino di Messina, in altri di Calabria e Sicilia). Anche i De Riso di Puglia seguono carriere analoghe: Angelo de Riso è

De Riso e Siginolfo approdano al giustizierato quasi a conclusione di carriera. Accanto ad essi occorre ricordare Louis de Roher che segue un *iter* professionale opposto: vicinissimo al sovrano, il Roher, giustiziere di Sicilia ultra nel 1272-73 e di Sicilia citra nel 1275-76, solo nel 1281 è nominato maestro razionale del Regno⁵⁹ raggiungendo così i vertici dell'amministrazione finanziaria. Per il resto, durante il regno di Carlo, solo pochi altri ufficiali, figure secondarie dell'*entourage* angioino, provengono dai settori dell'amministrazione finanziaria e locale⁶⁰.

Perspicuo e consistente il rapporto, come si è detto, tra giustizieri e uffici a carattere militare: vicariati, maresciallati, castellanie, capitanie. La problematica investe il ruolo che questi uffici ricoprivano sul territorio e le competenze loro affidate. Da questo punto di vista, nelle fonti si rileva un intreccio di giurisdizioni e una farraginoso e poco circostanziata utilizzazione della terminologia. Queste incertezze che si riscontrano nella documentazione attestano tutta la provvisorietà e transitorietà di alcuni uffici dell'amministrazione militare. Per quanto concerne le capitanie, ad esempio, le fonti ci informano che nel Mezzogiorno ne erano insediate quattro tipi: le capitanie cittadine, quelle su milizie, le capitanie di province e le capitanie *ad guerram*. Tale varietà di termini è indice di quanto l'istituto della capitania fosse ancora lontano dal ricevere una codificazione rigorosa, e quanto la sua territorializzazione fosse invece condizionata dalla repentinità dei cambiamenti politico amministrativi che si ripercuotevano in primo luogo sulla definizione dei confini circoscrizionali e delle aree di competenza dei singoli ufficiali. I giustizieri impegnati come capitani sono 36⁶¹. Le capitanie *ad guerram* sono spesso affidate ai regnicoli: Sanseverino, Mansella, Filangieri, Aquaviva. Sono loro che hanno la possibilità di organizzare forze militari adeguate e di garantire la difesa di un territorio che, anche dal punto di vista geografico-morfologico, conoscevano certamente meglio dei compagni giunti d'Oltralpe.

Per il resto, nell'ambito dell'amministrazione militare, lo spoglio della documentazione superstite

nel 1267 secreto di Puglia, nel 1268 secreto di Abruzzo, Terra di Lavoro e Principato: RCA, v. 1, p. 63: reg. II, 156; v. 3, p. 66: reg. XII, 410. (lo stesso Angelo è maestro del sale di Puglia: RCA, v. 21, p. 292: add. ad reg. LXXXIX, 289; v. 25, p. 83: reg. CV, 2); Barnaba è secreto di Puglia nel 1267, probabilmente insieme con Angelo: RCA, v. 3, p. 53: reg. XII, 315; v. 1, p. 113, pp. 116-7 e p. 179: reg. V, 18, 34, 38, 327; e un certo Gaudio de Riso di Bari è giudice, vicesecreto di Terra di Bari nel 1271: RCA, v. 3, p. 56: reg. XII, 338; v. 6, p. 145: reg. XXII, 738. Infine vi è un documento (RCA, v. 22, p. 72: reg. XCII, 319) in cui si parla di due fratelli Guglielmo e Ruggiero, dei quali il primo risulta ex giustiziere di Terra di Bari nel 1280, il secondo deve presentare i conti del castello di Bari fatto riparare dal primo: è probabile che si tratti dei due fratelli Matteo e Nicola.

⁵⁹ RCA, v. 24, p. 165: reg. CII, 132; v. anche RCA, v. 26, p. 42: reg. CX, 326 (anno 1282-83, XI indizione: è anche custode del castello di Neocastro).

⁶⁰ Si tratta di Raoul de Fagel (RCA, v. 6, p. 95: reg. XXII, 385) e Alaimo de Lentini (RCA, v. 23, p. 17: reg. CXIV, 96) secreti nel 1279-80, uno in Puglia e l'altro in Sicilia; e di Robert d'Autresche e Jean de Rivel, addetti al controllo delle foreste rispettivamente nel 1274 (RCA, v. 11, p. 140: reg. LVII, 248,) e nel 1280-81 (RCA, v. 24, p. 151: reg. CII, 70).

⁶¹ Amiel Agoult (RCA, v. 1, p. 77: reg. II, 208), Gui d'Alemagne (v. 26, p. 126: reg. CXIII, 187; RCA, v. 18, p. 287: reg. LXXX, 599; RCA, v. 27, p. 232: reg. CXVIII, 173), Riccardo de Aquaviva (RCA, v. 27, p. 585: reg. CXXIII, 68), Bertaraimo de Artus (RCA, v. 39, p. 20: Carlo II, reg. XXXI, 17), Ponce de Blanquefort (RCA, v. 27, p. 349: reg. CXIX, 652 e 653), Giovanni de Braidà (RCA, v. 1, p. 67: reg. II, 171), Pietro de Braidà (RCA, v. 27, p. 171: reg. CXVII, 287), Guillaume Brunell (RCA, v. 16, p. 117: reg. LXXVIII, 379), Jean de Bullays (RCA, v. 27, p. 475: reg. CXXIII, 1), Jacques Cantelme (RCA, v. 17, p. 103: reg. LXXIX, 198), Jean de Confluentia (RCA, v. 5, p. 135: reg. XVI, 159), Pandolfo Fasanella (RCA, v. 2, p. 86: reg. VIII, 308), Lictorio Filangieri (RCA, v. 35, p. 167: Carlo II reg. XXIV, 38), Elia de Gesualdo (RCA, v. 1, p. 138: reg. V, 128), Henri de Guinis (RCA, v. 27, p. 416: reg. CXX, 316), Philippe de Herville (RCA, v. 25, p. 68: reg. CIV, 1), Guillaume de Lamanon (RCA, v. 27, p. 416: reg. CXX, 316), Elisiart de Lodon (RCA, v. 28, p. 111: reg. IV, 48), Alaimo de Lentini (RCA, v. 7, p. 163: reg. XXVIII, 390), Jean Lescot (v. 26, p. 66: reg. CXI, 97; RCA, v. 21, p. 182 e p. 298: reg. LXXXIX, 328, add. ad reg. LXXXIX, 316), Simon de Maurespect (RCA, v. 32, p. 160: Carlo II reg. XV, 165) Giovanni de Mansella (RCA, v. 27, p. 261 e 463: reg. CXIX, 8, reg. CXXI, 48), Guillaume de Muideblé (RCA, v. 1, p. 276: reg. VI, 361), Louis de Mons (RCA, v. 27, p. 3: reg. CXV, 2), Herbert d'Orleans (RCA, v. 25, p. 118: reg. CVII, 141), Foulques de Puy Richard (RCA, v. 5, p. 87: reg. XV, 370), Jean de Revel (RCA, v. 26, p. 28: reg. CX, 198), Robert de Richeville (RCA, v. 16, p. 17: reg. LXXVIII, 52), Roger de Sanguinet (RCA, v. 26, p. 151: reg. CXII, 305), Berard de Saint Georges (RCA, v. 26, p. 165: reg. CXII, 416), Gilles de Saint Lié (RCA, v. 20, p. 69: reg. LXXXV, 93), Tommaso de Sanseverino (RCA, v. 27, p. 496: reg. CXXIV, 38), Bartolomeo de Sorrento (RCA, v. XV, p. 63: add. ad reg. VI, 14), Balduino de Supino (RCA, v. 27, p. 412: reg. CXX, 288), Helie de Tuelle (RCA, v. 2, p. 30 e 111: reg. VIII, 100 e 417), Jean de Vaubecurt (RCA, v. 19, p. 151: reg. LXXXII, 196).

mostra che 6 ufficiali furono preposti ai maresciallati e 5 agli ammiragliati⁶²; 27 alle castellanie⁶³.

Se l'essere garanti della pace interna è una delle prerogative dei giustizieri di Carlo, l'altro è quello di fungere da rappresentanti della monarchia *extra regnum*. Collegati alla complessa politica estera del re angioino ed ai progetti di espansione politica e commerciale in Oriente, essi ricoprono incarichi di grande prestigio e responsabilità, che testimoniano l'esistenza di un rapporto di fiducia con il sovrano. Vengono infatti utilizzati sia come ambasciatori presso le altre realtà statuali del tempo con le quali il re aveva contatti diplomatici, sia come senescalli nei possedimenti del nord Italia e in Provenza, sia infine come militari nelle regioni dove, per motivi di sicurezza, era necessario installare un presidio di tal genere (i giustizieri sono inviati soprattutto a Durazzo e nei Balcani come capitani, marescialli, vicari).

Tra le principali mete delle ambascerie *extra regnum*⁶⁴ Tunisi ricopriva un ruolo di tutto rispetto. Qui, infatti, veniva riscosso il tributo che fin dai tempi dei Normanni era dovuto ai re di Sicilia e che l'emiro aveva sospeso cogliendo l'occasione del cambio di dinastia. Carlo I riuscì a ripristinare il tributo nel 1270, anno in cui fu inviato con tali compiti il giustiziere Raymond Ysnard⁶⁵. Per quanto concerne i presidi militari, l'Albania e Durazzo costituivano gli avanposti balcanici del dominio angioino. Conquistati nel 1271 essi necessitavano di un controllo costante da parte del re angioino che, per sedare i contrasti e le controversie locali e per conservare possedimenti di recente annessione, inviava con funzioni di capitani, marescialli e vicari alcuni dei suoi più valenti giustizieri⁶⁶. Diverso il caso della Provenza, con la quale il re mantenne contatti strettissimi e che si configurava ancora come la terra cui far ricorso per finanziare le imprese mediterranee⁶⁷.

⁶² Sono marescialli: Robert d'Autresche (RCA, v. 26, p. 153: reg. CXII, 322), Simon de Beauvoir (RCA, v. 26, p. 222: reg. CXIII, 8; RCA, v. 18, p. 300: reg. LXXX, 618), Guillaume Brunell (RCA, v. 14, p. 37: reg. LXXIII, 184; RCA, v. 17, p. 103: reg. LXXIX, 199), Guillaume de Hauberviller (RCA, v. 19, p. 147: reg. LXXXII, 166), Ferry de Saint Amant (RCA, v. 8, 206: reg. XXXVII, 578), Americo de Souz (RCA, v. 17, p. 157); vengono nominati ammiragli: Gui de Alemagne (RCA, v. 2, p. 263: reg. X, 117), Simon de Beauvoir (RCA, v. 18, p. 300: reg. LXXX, 618), Matteo de Ruggiero (RCA, v. XXI, p. 66: reg. LXXXVIII, 48), Henri de Guines (RCA, v. 27, p. 458: reg. CXXI, 14), Foulques de Puy Richard (RCA, v. 4, p. 174: reg. XIV, 1141).

⁶³ Gui d'Alemagne (RCA, v. 26, p. 184: reg. CXII, 560; RCA, v. 27, p. 417: reg. CXX, 332), Berteraimo Artus (RCA, v. 10, p. 247: reg. XLIX, 171; v. 20, p. 63, reg. LXXXV, 74; v. 25, p. 23: reg. CIII, 98), Girard Artus (RCA, v. 13, p. 28: reg. LXIX, 129), Jean de Bois (RCA, v. 27, p. 444: reg. CXX, 509), Pietro de Braida (RCA, v. 20, p. 70: reg. LXXXV, 100; v. 26, p. 33 e 203: reg. CX, 248 e reg. CXII, 702), Jean de Bullays (RCA, v. 12, p. 107: reg. LXIII, 408), Jean de Chauris (RCA, v. 11, p. 228: reg. LIX, 162), Rainaldo de Collepetro (RCA, v. 26, p. 125: reg. CXII, 181), Tommaso da Eboli (RCA, v. 5, p. 121: reg. XVI, 92), Raoul de Fayel (RCA, v. 5, p. 38: reg. XV, 169; v. 7, p. 40: reg. XXIV, 170), Gui de Forest (RCA, v. 6, p. 152: reg. XXII, 785 e v. 8, p. 296: XL, 47), Boniface de Galibert (RCA, v. 8, 243: reg. XXXVII, 717), Guillaume de La Lande (RCA, v. 6, p. 6: reg. XXI, 21; v. 21, p. 261: add. ad reg. LXXXIX, 63; reg. v. 27, p. 503: reg. CXXIV, 89;), Pierre de Lamanon (RCA, v. 26, p. 201: reg. CXII, 686 e 688), Robert de Lavene (RCA, v. 2, p. 99: reg. VIII, 364), Jean de Maurespect (RCA, v. 26, p. 178: reg. CXII; 516), Herbert d'Orleans (RCA, v. 8, p. 124: reg. XXXVII, 77), Goffrey de Poilechien (RCA, v. 11, p. 228 e p. 245: reg. LIX, 162, 215; RCA, v. 21, p. 326: add. ad reg. LXXXIX, 511), Goffrey de Polisy (RCA, v. 21, p. 181: reg. LXXXIX, 325), Guillaume de Porcellet (RCA, v. 25, p. 139: reg. CVII, 103), Nicola de Riso (RCA, v. 10, p. 81: reg. XLVIII, 307), Louis de Roher (RCA, v. 26, p. 42: reg. CX, 326), Guillaume de Sectays (RCA, v. 8, p. 50: reg. XXXV, 99), Bartolomeo de Surrento (RCA, v. 1, p. 76: reg. II, 202), Helie de Tuelle (RCA, v. 22, p. 120: XCIII, 84), Droux de Vaux (RCA, v. 22, p. 168: reg. XCIII, 277; v. 25, p. 20: reg. CIII, 72), Raimond Ysnard (RCA, v. 4, p. 4: reg. XIV, 20).

⁶⁴ Per un elenco, tra le altre, delle ambascerie a Venezia v. N. Nicolini, *Sui rapporti diplomatici veneto-napoletani durante i regni di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, ASPN, n. s. XXI (1935), pp. 229-86; Idem, *Codice diplomatico sui rapporti veneto-napoletani durante il regno di Carlo I d'Angiò*, Roma 1965; F. Carabellese, *Carlo d'Angiò nei rapporti politici e commerciali con Venezia e l'Oriente*, Bari 1911; e Idem, *Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Repubblica di Venezia dal secolo X al XV*, Trani 1897. V. anche RCA, v. 26, pp. 205-6: reg. CXII, 717, 724, 725, 726.

⁶⁵ RCA, v. 5, p. 87: reg. XV, 371; E. Leonard, *Gli angioini di Napoli* cit., pp. 126-7.

⁶⁶ A titolo esemplificativo v. Jean Lescot (RCA, v. 26, p. 36: reg. CX, 274), Philippe de Herville (RCA, v. 13, p. 52: reg. LXX, 49), Goffrey de Polisy (RCA, v. 21, p. 163: reg. LXXXIX, 267), Guillaume de Hauberviller (RCA, v. 19, p. 147: reg. LXXXII, 166).

⁶⁷ Furono inviati in Provenza: Philippe de Lavene, Jean de Bullays e Jean Lescot. Sui rapporti tra Carlo e la Provenza: E. Baratier, *Enquetes sur les droits et revenus du comte Charles Ier d'Anjou en Provence (1252 et 1278)*, Paris 1969 e L. Bertano, *Serie dei siniscalchi della Provenza*, in "Bollettino storico bibliografico subalpino", IV (1899), pp. 55-69, secondo

Più complessa la questione dei rapporti con l'Italia centro-settentrionale. Dallo spoglio della documentazione regnicola emerge una realtà fluida dalle caratteristiche non delineabili con nitidezza per la mancanza di studi che tengano conto delle mutevoli condizioni politiche e della ricca documentazione delle città podestarili. Sarebbe interessante verificare localmente i sistemi di gestione e i rapporti tra il funzionariato angioino e le realtà locali delle città centro-settentrionali. Nell'attesa di nuove e più circostanziate ricerche, mi limito qui a ricordare che il re interveniva direttamente o indirettamente sulle città del variegato schieramento guelfo di fine Duecento, in alcuni casi inviando propri vicari e propri podestà in Toscana, Lombardia, Piemonte (Asti)⁶⁸. Le nomine regie si alternavano con nomine promosse dal Comune stesso, che il re si limitava a ratificare. I podestà mandati da Carlo, sebbene avessero formalmente le stesse funzioni degli altri, erano soprattutto garanti della politica estera del re e dello schieramento guelfo che si andava consolidando in quegli anni in Italia⁶⁹. I vicari, addetti all'organizzazione delle truppe nelle regioni, e garanti della pace interna cittadina, erano i suoi più autorevoli rappresentanti *extra regnum*⁷⁰. Un posto di particolare rilevanza, infine, era occupato dal vicario di Roma. Coadiuvato da un maresciallo e da una curia che comprendeva *famuli* e *milites*, costituì una figura determinante nell'andamento della vita politica romana⁷¹ grazie alla quale Carlo mantenne un ruolo preponderante a Roma durante tutto il suo Regno. Il primo vicario fu Jacques Cantelme, poi Tommaso Fasanella, Gautier de Sommereuse, Berard de Rayan, Rogerio de Sanseverino, Nicola de Riso e Pandolfo Fasanella, Philippe de Lavene; infine in qualità di vice vicario Gualtiero de Collepetro, come maresciallo Guillaume Brunel; in qualità di connestabile Giovanni Mansella⁷²: quasi tutti sono personaggi che durante il regno di Carlo ricoprirono più volte, lontano dal Mezzogiorno d'Italia, incarichi di grande risalto politico e rappresentativo per la monarchia angioina; essi costituiscono un gruppo itinerante addetto nel Regno ed *extra regnum* ad una molteplicità di compiti il cui minimo comun denominatore sembra proprio essere la versatilità piuttosto che il possesso di competenze specializzate.

A tale proposito, è interessante osservare che nelle fonti non si riscontra, con l'eccezione dei professori di diritto Robert de Lavene e del figlio Philippe, una formazione tecnico-giuridica per i giustizieri angioini. Poco sappiamo, per il momento, degli studi e degli interessi culturali di questi ufficiali, ed è quindi ancora prematuro avanzare ipotesi in una direzione o piuttosto in un'altra. Certo è che se alcuni dei giustizieri di Carlo I fanno parte di un gruppo fortemente ancorato alla cultura provenzale, le fonti non attestano viceversa, almeno allo stato attuale della ricerca, un *curriculum* di

il quale anche Rogerio Sanseverino, Matteo de Gesualdo e Boniface de Castellana furono siniscalchi in Provenza; lo spoglio della documentazione non ha però dato fino ad oggi conferme di quanto afferma il Bertano; v. anche CDS, 3, p. 138:

Tommaso Scillato di Salerno è *iudex appellacionum* in Provenza.

⁶⁸ Sulla problematica v. E. Leonard, *Gli Angioini di Napoli* cit., pp. 109 s. e, il recente studio di M. T. Caciorgna, *L'influenza angioina in Italia: gli ufficiali nominati a Roma e nel Lazio*, "Mélanges de l'École française de Rome – Moyen âge", 107 (1995), pp. 173-206, che si colloca nell'ambito di un ricerca coordinata dal prof. J. C. Maire-Vigueur su "Il personale politico itinerante nell'Italia comunale".

⁶⁹ Ancora a titolo esemplificativo, v. Berard de Rayan, podestà di Firenze nel 1269 (RCA, v. 5, p. 91: reg. XV, 385), Giovanni de Braida, podestà di Lucca (RCA, v. 9, p. 118: reg. XLV, 54), Robert de Lavene e Giovanni Mansella, inviati ad Ascoli (RCA, v. 13, p. 299: reg. LXXII, 352).

⁷⁰ Anche in questo caso il numero di giustizieri nominati da Carlo come vicari *extra regnum* è significativo anche solo da un punto di vista meramente quantitativo. Si ricordano qui alcuni dei principali protagonisti dell'attività di Carlo I nell'Italia centro-settentrionale: Jacques Cantelme in Lombardia (RCA, v. 10, p. 253: reg. XLVIII, 208); Giovanni e Pietro de Braida, inviati come vicari rispettivamente a Lucca e a Brescia (RCA, v. 10, p. 134: reg. XLVIII, 541; RCA, v. 21, p. 31: reg. LXXXVII, 109); Guillaume Brunel, vicario a Brescia (RCA, v. 10, p. 265: reg. L, 14); Berard de Rayan (RCA, v. 7, p. 284: add. ad reg. XVI, 68); Ferry de Saint Amant inviato a Cuneo e ad Alba (RCA, v. 7, p. 252: reg. XXXI, 228 e RCA, v. 10, 166: reg. XLVIII, 658).

⁷¹ E. Dupré Theseider, *Roma dal comune del popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952; F. Gregorovius, *Storia della città di Roma nel Medioevo*, I, X, cap. IV, Roma 1938 e s.; E. Leonard, *Gli Angioini di Napoli* cit., pp. 118.

⁷² Per un elenco dei vicari di Carlo a Roma cfr. A. Salimei, *Senatori e statuti di Roma nel Medioevo. I senatori, cronologia e bibliografia dal 1144 al 1447*, Roma 1935. Il Salimei inserisce tra i vicari di Roma nel 1266 anche Boniface de Galibert; informazione che non trova riscontro nelle fonti esaminate. V. anche M. T. Caciorgna, *L'influenza angioina in Italia* cit.

studi giuridici⁷³. In ogni caso, per esercitare l'incarico non era ritenuto necessario il possesso di un titolo di studi. Viceversa i nostri personaggi sono tutti *milites*, familiari e, in alcuni casi, consiglieri del re⁷⁴. Anche senza intervenire nel complesso e ancora discusso significato dei titoli nel regno di Napoli, queste ulteriori considerazioni rafforzano le impressioni ricevute dall'analisi della tipologia delle carriere. Appare evidente cioè che si trattò di personaggi debitori della propria fortuna più al rapporto fiduciario e personale con il re che non alla preparazione professionale. Non a caso ad essi vengono affidati incarichi di rilevanza politica, intesi sia come incarichi strategico-militari, sia come mandati di rappresentanza della monarchia *extra regnum*. Per questa effettiva pratica politica, i giustizieri di Carlo, cardine dell'organizzazione territoriale, si costituiscono allora come polo di mediazione tra il re e i sudditi; tra il Regno e altre realtà statuali. Un polo di mediazione che, si badi, non è quello di funzionari al di sopra delle parti, ma bensì quello di rappresentanti di un potere superiore, immagine riflessa del sovrano⁷⁵. Del resto un istituto come quello di giustizierato, così come era stato concepito da Federico II ed accettato da Carlo I non prevedeva e non necessitava di un gruppo dalle competenze specializzate. Esso consisteva, soprattutto, in un primo tentativo di pacificazione del territorio attraverso una ripartizione in aree regionali da affidare a funzionari plenipotenziari⁷⁶. A svolgere questo ruolo, essenzialmente politico, re Carlo chiamò un gruppo di persone a lui vicine, composto tanto da ultramontani che da regnicoli, che aveva fondato la propria fortuna sulla lealtà e sulla frequentazione con il sovrano. Un gruppo che si sarebbe tentati di definire, con una espressione ormai abusata, «l'ombra del re»⁷⁷, ed al quale Carlo per garantire l'efficienza dell'ufficio impose mobilità sul territorio e incompatibilità tra patrimoni ed esercizio della carica nella stessa provincia. Sono i requisiti già stabiliti, ancora una volta, nelle Costituzioni da Federico II, ma non sempre rispettati durante il regno di Carlo⁷⁸. Non verificherò in questa sede se il re riuscì ad impedire la formazione di

⁷³ Sui rapporti culturali tra Carlo ed il mondo provenzale v. S. Asperti, *Carlo I d'Angiò e i trovatori*, Ravenna 1995; S. Barbero, *Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e Trecento* Torino 1983 (Deputazione subalpina di Storia Patria, Biblioteca Storica Subalpina, vol. CCI); C. De Lollis, *Di Bertran del Pojet trovatore dell'età angioina*, in *Miscellanea di studi critici edita in onore di Arturo Graf*, Bergamo 1903, pp. 691-710; F. Sabatini, *Napoli angioina. Cultura e società*, Napoli 1975.

⁷⁴ v. anche R. Trifone, *La legislazione angioina* cit. , p. XLVII.

⁷⁵ Il ruolo politico svolto dai funzionari dell'amministrazione periferica in altre realtà geografiche è stato già da tempo sottolineato; per la Francia si veda: F. Autrand, *Geographie administrative et propagande politique*, in *Histoire comparée de l'administration (IV-XVII) siècle*, a cura di K. F. Werner e W. Paravicini, Munchen 1980, pp. 264-81 e A. Demurger, *Le rôle politique des baillis et senechaux royaux pendant la guerre civile en France (1400-1418)*, in *Histoire comparée* cit. , pp. 282-90.

⁷⁶ Ogni giustiziere si avvaleva di una curia la cui composizione, estremamente variabile per consistenza, rispondeva alle esigenze contingenti ed interne all'ufficio stesso. Presenze fisse erano alcuni ufficiali di nomina regia, un notaio d'atti, un giudice e un assessore: il primo con funzioni di cancelleria e di segreteria; il secondo con funzioni giudiziarie e politiche (presenziava agli atti dei processi, ma controllava anche l'operato del magistrato); il terzo come assistente giurisperito (consigliava il magistrato nelle decisioni e nelle composizioni). I notai restavano in carica per un anno, i giudici *in perpetuum*. Per il periodo preso in considerazione le fonti tacciono circa i requisiti necessari a ricoprire questi incarichi, e bisogna risalire ad un documento del tempo di Giovanna I (R. Trifone, *La legislazione angioina* cit. , pp. 304-08.) per apprendere che, almeno in questa epoca, i giudici e gli assessori, e presso le curie centrali e provinciali anche i notai d'atti, per esercitare l'incarico dovevano aver superato l'esame presso il protonotario, dopo aver studiato per cinque anni giurisprudenza. Ogni giustiziere era poi coadiuvato da un numero variabile di personaggi, stipendiari, famuli e *milites*, che con qualifiche differenti ne costituivano il seguito personale. Cfr. il mandato del 7 aprile 1283 nel quale, ritenuto eccessivo il numero di persone componenti il seguito del giustiziere di Capitanata, gli si scrive *ut amotis ceteris servientibus, retineat militem unum, et scutiferos decem, quibus tantum a curia solvatur gagia: Syllabus membranarum ad regiae siclae archivum pertinentium*, 3 voll. , Napoli 1824 (d'ora in avanti SYLL), I, p. 250; differente invece la composizione della curia di Riccardo d'Aiello che il 10 ottobre 1311 è nominato giustiziere di Terra d'Otranto al posto di Pandolfo Scillato, a lui si affidano 6 scudieri a cavallo, 10 servitori per il carcere, 2 cursori, un giudice e un notaio: C. Carucci, *Codice diplomatico salernitano del sec. XIV*, Salerno 1950, I, p. 109.

⁷⁷ Cfr. F. Benigno, *L'ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del seicento*, Venezia 1992.

⁷⁸ Cfr. *Constitutiones*, I, 51; v. anche la I,49: *Nullus praelatus, comes, baro* con la quale Federico vieta l'esercizio dell'ufficio di giustiziere ai prelati, ai baroni ed ai conti in *terris suis* o altrove nel Regno; e la I, 44 che stabilisce per i

enclaves di potere personale e a garantire il buon governo nelle province del Regno, tanto più che la documentazione esaminata non consente di penetrare nella gestione quotidiana del potere di questi giustizieri. Ma si possono avanzare alcune ipotesi sui motivi della predilezione di certi ufficiali al posto di altri, meno legati alle province ricevute in gestione, che consentono di chiarire quali fossero i criteri che animavano il re nella scelta dei giustizieri. Osserviamo quindi, per concludere davvero, quali dinamiche sembrano animare l'avvicinarsi dei giustizieri nelle province. Anche un primo esame sommario delle cronotassi dei giustizieri di Carlo I mostra che il re sembra seguire alcune precise direttive politico-amministrative.

Mobilità dell'ufficio, rispetto dei requisiti ed elevata presenza di regnicoli caratterizzano il giustizierato tra il 1266 ed il 1270. La difesa dai nemici esterni ed interni sembra essere la principale attività dei giustizieri. Sono anni in cui fanno il loro ingresso nell'ufficio alcuni tra quelli che saranno i maggiori protagonisti della politica territoriale di Carlo: Matteo de Rogerio, Ponce de Blanquefort, Foulques de Puy Richard, Simon de Beauvoir, i Fasanella. Ognuno di essi rimane in carica per non più di uno-due anni. Tra gli ufficiali della prima ora Pandolfo Fasanella, in Puglia, come giustiziere di Terra di Bari coordina le operazioni per catturare i ribelli insorti contro Carlo. A lui sono affidate la custodia dei porti e delle navi contro i nemici provenienti dal mare e missioni di carattere sostanzialmente militare. Coinvolti in questi anni nella lotta ai *proditores* sono anche Matteo di Fasanella, Elia de Gesualdo, Ponce de Blanquefort. A difendere il Regno dai nemici esterni sono impiegati invece in Abruzzo tre regnicoli: il Sorrento, il Collemedio, il Montefusco.

Anche nel decennio centrale del governo di Carlo, se si eccettuano alcuni casi di non grande rilevanza nei quali alcuni giustizieri rimangono ad amministrare la stessa provincia per più di tre anni, mobilità e scarso radicamento sembrano essere i principali criteri animatori dell'avvicinarsi degli ufficiali nei giustizierati. Ma vi è un'eccezione: la Puglia. Qui, accanto ad un certo radicamento negli uffici dell'amministrazione provinciale e alla giustapposizione di incarichi di natura militare con quelli propri dei giustizieri, si aggiunge un'altra variabile: il dominio, il patrimonio che essi avevano nelle stesse aree cui erano preposti. Il principale protagonista della politica regia in Puglia è Simon de Beauvoir che, ottenuti beni e feudi in questa regione, vi trascorre tutta la vita utilizzato come giustiziere e come vice ammiraglio⁷⁹. Accanto a lui, il Forest ed il Lescot. Seguendo un percorso inverso a quello del Beauvoir, quest'ultimo si reca in Puglia per organizzare e guidare operazioni militari (viene poi anche nominato vicario di Albania) e giunge solo più tardi al radicamento nella regione, grazie al conferimento della terra di Corato, appartenuta al Tremblay⁸⁰. Costituita dai giustizierati di Terra di Bari, Capitanata e Terra d'Otranto, la Puglia è il principale avamposto verso Oriente e, come tale, punto di partenza per le spedizioni militari programmate dal re che, per tutti gli anni '70 del XIII secolo, è impegnato nella penisola balcanica. La resistenza organizzata da Carlo sottopone questo territorio e gli ufficiali ad essa preposti ad una continua pressione⁸¹. Terra di confine, la Puglia, come l'Abruzzo, è un'area privilegiata di insediamenti franco-provenzali ed è probabile che motivazioni strategico-militari abbiano indotto Carlo, in una fase di emergenza, a scegliere di affidare la massima carica dell'amministrazione periferica a persone fidate del suo *entourage* e radicate sul territorio loro assegnato.

Motivazioni analoghe animano le scelte di Carlo per gli ultimi anni di regno, quando, dopo il Vespro,

giustizieri l'obbligo di essere cultori del diritto e della giustizia. Per un commento sulla questione dei requisiti posti da Federico II v. P. Colliva, *Ricerche sul principio di legalità* cit. , pp. 176 s.

⁷⁹ In seguito al matrimonio con la figlia di Enrico di Nocera, il Beauvoir entra in possesso di un'amia zona comprendente numerosi casali del Salento: Sternatia, Marciniano, Oria, Mesagne, Zullino, Belvedere, Ogliastro, Azzolino, Trinacria, San Salvatore, Santa Maria di Specchia, Colucciano, Casola, Barbarano, Gagliano, Lavello: RCA, v. 3, p. 55 (XII, 331); RCA, v. 5, p. 188 (reg. XVII, 5); RCA, v. 4, p. 60 (reg. XIV, 382); RCA, v. 6, p. 94 e 102 (reg. XXII, 381 e 435); RCA, v. 8, p. 282 (reg. XXXVIII, 41). Per gli incarichi che riceve v. *infra*, nota 62.

⁸⁰ *Codice diplomatico barese*, voll. I-XIX, Bari 1897-171, v. IX, p. 275: nel 1315, in seguito a rinuncia di Ugolino Lescot, della terra di Corato sarà investito il principe di Taranto.

⁸¹ Sulle opere di fortificazione in Puglia: SYLL, I, *passim*; RCA, v. 18, p. 316, 318: reg. LXXX, 640, 642, 643; RCA, v. 22, p. 87: reg. XC, 363; RCA, v. 23, p. 180 e 193: reg. XCVII, 49 e 68;

Calabria e Basilicata vengono invase⁸². Preoccupato dell'offensiva aragonese, dei continui attacchi alle coste tirreniche, in particolare del Principato, e delle ribellioni che scoppiano anche nel Mezzogiorno continentale, re Carlo utilizza l'intero gruppo di giustizieri con funzioni militari, affidando le zone più esposte agli ufficiali più fedeli: l'Abruzzo a Foulques de Roquefeuille, ad Amiel Agoult, e a Jacques Cantelme; la Calabria all'Artus; la Val di Crati ad Henri de Guinis e Ponce de Blanquefort; la Capitanata a Giovanni Mansella di Salerno; la Basilicata a Tommaso da Eboli e Bertrand de Cadenet; il Principato ad Erbert d'Orleans⁸³ e Guillaume de Lamanon; la Terra di Lavoro a Pandolfo Fasanella e Tommaso Sanseverino. I protagonisti di questi anni sono perlopiù coloro che hanno accompagnato il re nei suoi venti anni di governo: tra essi, accanto ai fedeli giunti d'Oltralpe, ancora una volta Fasanella, i Sanseverino e il *miles* Giovanni Mansella di Salerno che con la sua comitiva è spesso presente quando occorre un aiuto militare anche nell'Italia centro-settentrionale. La nomina del Mansella al giustizierato di Capitanata, insieme a quella degli altri regnicoli, conferma le considerazioni già espresse in un bel saggio su Pietro Ruffo di Calabria da Ernesto Pontieri che sgombra il campo da quelle interpretazioni secondo le quali Carlo, nella lotta contro la Sicilia, si sia circondato solo di francesi e provenzali e consente di avanzare attendibili ipotesi sui criteri seguiti nel reclutamento dal re; questi, garantita la mobilità nell'ufficio, utilizza le risorse locali, i personaggi, cioè, dotati di patrimoni, in alcuni casi anche consistenti, nei luoghi che sono preposti ad amministrare⁸⁴. D'altronde l'impiego della feudalità regnicola fedele al re si rivelava in alcuni casi provvidenziale, perché essa era in primo luogo interessata a difendere i propri domini esposti ai colpi dei nemici aragonesi. Così, se ai Cantelme radicatisi in Abruzzo, terra di confine come la Puglia, viene affidata proprio questa regione, ai regnicoli è delegata la difesa del Regno dall'invasione degli Aragonesi: i Sanseverino posseggono *ab antiquo* un ampio dominio in Principato che nel 1283-84 assorbe anche la baronia di Pandolfo Fasanella, morto senza eredi⁸⁵; Giovanni Mansella proprio in quegli anni va costruendo nella stessa provincia un esteso patrimonio, grazie alle donazioni ottenute a ricompensa dei propri servizi militari⁸⁶. Saranno questi due ufficiali ad impedire, anche dopo la morte di Carlo, il dilagare delle truppe aragonesi a pochi passi dalla capitale. Ma con questo siamo già

⁸² Per una descrizione dei fatti del Vespro v. : Bartolomeo De Neocastro, *Istoria siciliana* cit. e Saba Malaspina, *Istoria delle cose di Sicilia* cit. ; C. Carucci, *Le operazioni militari in Calabria nella guerra del Vespro*, in "Archivio storico per la Calabria e la Lucania", II (1932) , p. 293 s.

⁸³ Saba Malaspina, *Istoria delle cose di Sicilia* cit. , p. 335-6, descrive l'uccisione di un Oberto de Aureliani, giustiziere, durante gli scontri di Palermo del 1282, ponendo un problema di omonimia con l'Orleans che in quel tempo era giustiziere di Principato.

⁸⁴ E. Pontieri, *Un capitano della guerra del vespro: Pietro (II) Ruffo di Calabria*, Idem, *Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII*, Napoli 1965, pp. 127-240; v. anche CDS, 2, p. 152: il 3 maggio 1284 il principe Carlo, dopo aver accordato a Ruggiero Sanseverino piena fiducia per i servizi resi sia a lui che al re suo padre, gli affida la custodia della città di Salerno. Si chiede a Ruggiero di preferire nella difesa di essa "vassalli suoi e dei paesi vicini" e di custodire con persone sue, valorose e fedeli, di Rocca Cilento e dei luoghi vicini, la costa da Salerno ad Agropoli e Castellabate. Cfr. anche CDS, 2, p. 473; l'intero *Codice* è ricco di documenti inerenti alla guerra che si combattè in quegli anni. Altro protagonista della lotta contro i siciliani, mandato a difendere i confini di Basilicata e di Principato nel 1283, è Berardo Scillato (CDS, 2, pp. 125 e 178), proveniente dalle fila di una antica casata regnicola formatasi nella zona di Principato, cfr. F. Della Marra, *Delle famiglie estinte* cit. , pp. 379-84 e Prignano, *De familiis Salerni* cit. , t. 2, cc. 15-19.

⁸⁵ RCA, v. 27, 68: reg. CXV, 439. (v. nota 22); in Abruzzo i Cantelme erano signori di Pratella, Popoli, Caramanico, *Navelli*, Rocca de Preturo e Turi: RCA, v. 2, p. 261: reg. X, 110; sempre in quest'area Boniface de Galibert nel 1269 riceve invece Monte Odorisio, il casale di Castellione, castro Palene, Civitaquana, Genestrula: RCA, v. 5, p. 189 (reg. XVII, 6).

⁸⁶ Sulla famiglia Mansella: Prignano, *De familiis Salerni* cit. ; F. Della Marra, *Delle famiglie estinte* cit. , pp. 211-17; RCA, v. 2, p. 289 (add. ad reg. VI, 66); v. 1, p. 273 (reg. VI; 345) e v. 8, p. 77 (reg. XXXV; 306): il Mansella eredita dalla moglie Margherita, figlia di Bartolomeo de Tocco, i castelli di Montefalcone e Montecalvo; riceve Roccagloriosa, Fontana in Terra di Lavoro e San Lorenzo della Stretta in Principato nel 1292: RCA, 36, p. 51 (Carlo II, reg. XXIX, 190 e 191). Sulle vicende dei rapporti tra il Mansella e l'*universitas* di Roccagloriosa, parte della quale si rifiutò di prestare il giuramento dovuto al Mansella, ottenendo per un breve periodo la revoca della concessione: v. CDS, 2, pp. 335, 342, 344, 374, 381, 393 e SYLL, II, p. 138.

in un'epoca successiva, quando un re dalla personalità meno forte, differenti dinamiche di gruppo e nuove condizioni politiche ed economiche animeranno le vicende delle province del Regno e quelle dei ceti amministrativi ad esse preposti che, per la scarsa specializzazione, per l'esercizio della carica spesso coincidente con il possesso feudale, per i rapporti di familiarità con il sovrano, sono ben lontani dall'assumere quella fisionomia che sarà propria delle burocrazie moderne e che cominciava a farsi strada in altre branche dell'amministrazione regnicola⁸⁷.

⁸⁷ Spesso la storiografia ha insistito sul ruolo ricoperto dal patriziato urbano nell'amministrazione del regno svevo e angioino soprattutto in uffici di carattere finanziario, campo nel quale si affermò la supremazia degli amalfitani che, già in epoca normanno-sveva costituirono una vera e propria *élite* finanziaria e amministrativa; sull'argomento v. N. Kamp, *Von Kammerer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufischen Konigreich Sizilien* cit. ; H. Bresc, *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, in *XI Congresso della Corona d'Aragona. VII Centenario del Vespro siciliano*, 4 voll. , Palermo 1983; Idem, *Un monde méditerranéen. Economie et société in Sicile. 1300-1450*, 2 voll. , Palermo 1986; S. Manzi, *Amalfitani funzionari del regno di Napoli dal periodo normanno alla fine del XIII secolo*, in "Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", IV\7 (1984), pp. 87-114 e D. Abulafia, *The two Italies. Economic relations between the Norman kingdom of Sicily and the northern communes*, Cambridge University Press 1977 (tr. it. *Le due Italie*, Napoli 1991, pp. 12-17) e Idem, *Frederick II. A medieval emperor*, London 1988 (tr. it. *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino 1993).